



## **INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO ANNO 2010**

### ***Destinatari***

Gli iscritti all'Ente che a causa di malattia (in questa ipotesi è necessario essere iscritti da oltre due anni e non essere pensionati) o a causa di infortunio, tali da determinare una condizione di inabilità temporanea, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto per un periodo non inferiore a tre mesi, anche non continuativi nell'arco di dodici mesi, a condizione che ciascun periodo di inattività non risulti inferiore a un mese.

### ***Tipologia contributo***

Si tratta di un beneficio assistenziale costituito da un indennizzo ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività professionale.

L'entità dell'indennità è pari a euro 800,00 mensili lordi o frazionati (fino al 15° giorno è prevista un'indennità pari alla metà dell'ammontare mensile).

### **Attenzione!**

La durata e la natura della malattia o dell'infortunio vengono accertate con apposita relazione scritta (da presentare in originale) rilasciata da un medico legale oppure da un medico primario o specialista nell'ambito della patologia sofferta.

L'indennità di malattia non è cumulabile, per lo stesso periodo, con l'indennità di maternità. Il bando specifica analiticamente come sono considerate ai fini dell'indennità di malattia eventuali patologie inabilitanti intervenute durante il periodo di maternità.

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati fino all'esaurimento delle somme stanziare.

### ***Annualità di riferimento***

È possibile presentare domanda per la richiesta di indennizzo relativamente agli eventi verificatisi nell'anno 2010.

### ***Modalità presentazione domanda***

Coloro che intendono richiedere l'indennità dovranno presentare apposita domanda redatta in carta semplice che dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata presso gli Uffici dell'Ente siti a Roma (00161) in via Andrea Cesalpino n. 1 entro il termine previsto. Per la spedizione farà fede il timbro postale.

Le domande, che potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Ente, dovranno contenere la richiesta dell'indennità, la documentazione prescritta (stato di famiglia, modello ISEE del nucleo familiare, dichiarazione di svolgimento in modo esclusivo della libera professione, certificazione medica in originale dalla quali deve risultare la patologia e il periodo di inattività professionale) e la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta. Per malattie o infortuni a cavallo di anno la domanda dovrà essere presentata al completamento del periodo di inattività professionale.

### ***Termini presentazione domanda***

Per gli eventi verificatisi **nell'anno 2010** è possibile presentare la domanda entro il **31/12/2011**.

### ***Trattamento fiscale***

L'indennità di malattia o infortunio, avendo natura di provento erogato in sostituzione del reddito professionale, è assoggettata a tassazione secondo le disposizioni previste per il reddito sostitutivo (art. 6, comma 2, del TUIR) e, pertanto, costituisce reddito sia dal punto di vista fiscale che previdenziale. La certificazione del compenso erogato verrà inviata dall'Ente entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione.

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: Ufficio Relazioni con gli Iscritti dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma. Numero Verde **800410444** (per le chiamate da rete mobile o dall'estero contattare il numero **06/97748666**), fax 06/97748651 oppure consultare il sito [www.enpap.it](http://www.enpap.it) o inviare una e-mail all'indirizzo [info@enpap.it](mailto:info@enpap.it)